



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 28/03/2017.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
TRABUCCHI EZIO GEREMIA	P		MARTINELLI ADRIANO	P	
VIVIANI GABRIELE GIUSEPPE	P		VANINI MAURIZIO		A
BRADANINI MASSIMO	P		MARTINELLI ALDO	P	
COLA RAFFAELE	P		MARTINELLI EZIO	P	

Presenti: 7 - Assenti: 1

Sono nominati scrutatori:

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Pierantonio Giuliani**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Gabriele Viviani**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Viviani introduce la trattazione del punto n. 3 iscritto all'ordine del giorno ed illustra l'argomento; relaziona in merito alle tasse IMU, TASI e TARI, unitamente al piano finanziario, sostanzialmente invariate.

Interviene il Consigliere Comunale Aldo Martinelli, il quale precisa che le tasse non sono aumentate in quanto già elevate; infatti ritiene che questa Amministrazione non abbia fatto nulla per combattere la crisi. L'avanzo di amministrazione ammonta a 3 milioni di euro e pertanto le scelte amministrative sono coerenti con gli anni passati, ovvero non si è mai andati incontro ai cittadini, soprattutto agli imprenditori.

Il Presidente Viviani rilevato che non vi sono altri interventi pone il punto in votazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

VISTE le deliberazioni di C.C. del 27/04/2016 n.14 con cui sono stati approvati i regolamenti e n. 15 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, sulla base dei seguenti parametri:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota 7,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile (obbligo di dichiarazione tramite atto notorio)	aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno	aliquota 5,6 per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio	aliquota 5,6 per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3	aliquota 5,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota 7 per mille

Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota 10,6 per mille
Altri immobili	aliquota 7,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 42 L. 232/2016, il Comune, non avendo disposto nel 2016 l'applicabilità della TASI e non potendo procedere nel 2017 all'introduzione del tributo mediante aumento delle relative aliquote, conferma di fatto la propria volontà di non applicare l'imposta, che deve ritenersi azzerata anche nell'anno 2017;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 232/2016 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2016, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2017 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2016,

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015, i margini di intervento per il Comune possono riguardare anche nell'anno 2017 i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, **con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;**
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- è possibile prevedere, **con riferimento all'utenza domestica**, che:

il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire: a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte; b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

RITENUTO quindi opportuno confermare le seguenti tariffe applicabili alla TARI 2017:

1. Utenze non domestiche

	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	1,11
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	1,39
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	0,93
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	2,89
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	1,44
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	1,16
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	1,97
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	2,16
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	2,45
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	1,23
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	1,26
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	2,41
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	2,20
14	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	1,24
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	1,67
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	1,98
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	1,67
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	4,67
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	2,33
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	1,87
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	1,26
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	4,04
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	1,61
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	4,13
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	3,77
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	4,67
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	3,56

Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	7,33	1,16
2	13,19	1,18
3	16,85	1,20
4	21,98	1,21

5	26,37	1,22
6 o >6	30,04	1,24

Seconde case	€/mq	1,48
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	0,74

DATO ATTO CHE il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2017 – nella misura percentuale determinata per l'anno 2016 con l'aliquota del 4% del tributo comunale;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU ed alla TARI, non essendo prevista per il 2017 l'applicabilità della TASI nel Comune di Valdidentro:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TARI	Acconto	30 settembre 2017
	Saldo	30 novembre 2017

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai responsabili dei servizi competenti ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti 5 favorevoli e 2 contrari (Aldo Martinelli ed Ezio Martinelli) espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

- **di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota 7,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base

	imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile (obbligo di dichiarazione tramite atto notorio)	aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno	aliquota 5,6 per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio	aliquota 5,6 per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3	aliquota 5,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota 7 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota 10,6 per mille
Altri immobili	aliquota 7,6 per mille

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di confermare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze non domestiche

	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
<i>Attività produttive</i>			

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	1,11
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	1,39
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	0,93
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	2,89
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	1,44
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	1,16
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	1,97
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	2,16
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	2,45
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	1,23
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	1,26
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	2,41
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	2,20
14	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	1,24
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	1,67
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	1,98
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	1,67
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	4,67
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	2,33
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	1,87
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	1,26
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	4,04
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	1,61
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	4,13
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	3,77
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	4,67
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	3,56

Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	7,33	1,16
2	13,19	1,18
3	16,85	1,20
4	21,98	1,21
5	26,37	1,22
6 o >6	30,04	1,24

Seconde case	€/mq	1,48
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	0,74

Dare atto che, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2017 nella misura percentuale determinata per l'anno 2016 con l'aliquota del 4% del tributo comunale;

Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TARI	Acconto	30 settembre 2017
	Saldo	30 novembre 2017

Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di settembre;

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Di dichiarare la presente deliberazione, **con voti 5 favorevoli e 2 contrari** (Aldo Martinelli ed Ezio Martinelli), espressi in forma palese, di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000, stante la necessità di procedere quanto prima all'assunzione dei successivi provvedimenti.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,
ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Gabriele Viviani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pierantonio Giuliani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)